



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	195 del 15/04/2022
-----------------------	--------------------

Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-------------	---

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA RISERVATA ALLA CATEGORIA GIOVANISSIMI DENOMINATA "6° MEMORIAL RICCARDO COSTENARO" IN PROGRAMMA DOMENICA 24 APRILE 2022 NEL QUARTIERE "SAN VITO".

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 9 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

VISTA la richiesta prot. n. 002481 del 23.02.2022, presentata dal Veloce Club Bassano 1892, relativa allo svolgimento della gara ciclistica riservata alla categoria Giovanissimi denominata "6° Memorial Riccardo Costenaro" in programma domenica 24 aprile 2022 nelle arterie del Quartiere San Vito tra le ore 08,00 e le ore 13,00;

VISTI:

- il programma della manifestazione ed il percorso di gara che interessa strade ricadenti esclusivamente nel territorio del comune di Bassano del Grappa;
- il Nulla Osta allo svolgimento del Comando di Polizia Locale, prot. n.U/3076 del 07.03.2002;
- il Nulla Osta al transito dell'Area II[^], prot. 0003232 del 09.03.2022;

RICHIAMATO il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con Provvedimento Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 modificato con Provvedimento Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.02.2012, ai sensi dell'art. 9, commi 6 bis e ter, del C.d.S.;

RITENUTO di dover disporre, tenuto anche conto della Circ. 13.10.1997, n. 300/A/26784/116/1, emanata dal Ministero dell'interno come modificata ed integrata dalla Circ. 8.11.1998 n. 300/A/55805/116/1, dello stesso Ministero, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTA la segnaletica presente nelle arterie dei Quartieri XXV Aprile e Villaggio Europa;

RITENUTO, quindi, di consentire lo svolgimento della manifestazione subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni appresso indicate;

VISTO l'art. 360, comma 5, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

VISTI gli articoli 6, 7, 14 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la determinazione dirigenziale nr. 2325 del 28.12.20 di assunzione di direzione dell'AREA 4[^] Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile del dott. Ing. Walter Stocco.

ORDINA

- Dalle ore 07,30 alle ore 13,30 di domenica 24.04.2022 di vietare la circolazione e la sosta con rimozione forzata nelle seguenti arterie: Via Cima d'Asta, via Col Fagheron intersezione con via Monte Cauriol (ove avverrà la partenza) via Monte Nero, via Monte Canin Via Monte Cauriol, via San Giovanni Bosco, Via Cogo, via Col Fagheron.
- Dalle ore 07,30 alle ore 13,30, sempre di domenica 22.04.2022, di vietare la sosta con rimozione coatta dei veicoli nel parcheggio di via Cima d'Asta tratto ovest in via Monte Rombon e nel parcheggio a nord della via Monte Cauriol al fine di consentire il parcheggio di auto e furgoni al seguito dell'organizzazione dell'evento;

Le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge ivi compresa anche la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo. A tal proposito, i cartelli di divieto di sosta con rimozione coatta dovranno essere posizionati a cura e/o per conto del Veloce Club Bassano 1892, almeno 48 ore prima dell'inizio della vigenza dei divieti.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica".

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata a cura del personale dell'organizzazione abilitato per la scorta tecnica, munito di idonei segni di riconoscimento, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 n. 29;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione, con particolare attenzione all'intersezione di via San Giovanni Bosco tronco est con via Cogo e all'intersezione tra la via Cogo e via Col Fagheron;
- gli organi di polizia predisposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

- gli organizzatori della manifestazione sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1080 del 17.04.2007 della Giunta Regionale del veneto in attuazione della L.R. 16.08.2002 n. 22.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione, citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

AVVERTE

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e diviene esecutiva con il posizionamento di apposite barriere e prescritta segnaletica stradale ovvero con specifica segnaletica predisposta dall'organizzazione, nonché dai segnali manuali degli Ufficiali ed Agenti preposti alla regolazione del traffico. E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed al Personale preposto ai servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Per i periodi disciplinati dalla presente Ordinanza vengono sospese le precedenti ordinanze o parti di esse in contrasto con la stessa.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o entro 120 gg. ricorso Straordinario avanti al Capo di Stato.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con DPR n°495/92.

Il Dirigente Area LL.PP
Ing. W. Stocco
**(firmata digitalmente)*

* Documento firmato digitalmente.

Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.lgs 82/05.